

ALLEGATO C - MODALITÀ APPLICATIVE RELATIVE ALLA FASE TRANSITORIA TRA QUANTO STABILITO DALL'ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA DEL 7 LUGLIO 2008 E QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ACCORDO QUADRO

1. CIG in deroga

1.1. Domande di CIG in deroga

- 1.1.1. Le domande presentate a partire dal 1 marzo 2009, o comunque presentate secondo la procedura prevista nell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga del 7 luglio 2008 e non decretate dalle DPL o dalla DRL, poiché trovano copertura finanziaria con le risorse previste dall'accordo tra MLSPS e Regione Lombardia del 16 aprile 2009, sono inoltrate alla Regione affinché provveda all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
- 1.1.2. Per un periodo di 30 giorni dopo la firma del presente accordo quadro saranno considerate ammissibili le domande presentate secondo le modalità previste nell'accordo del 7 luglio 2008. Anche queste domande dovranno essere inoltrate alla Regione.
- 1.1.3. Sarà cura della Regione concordare con l'ARIFL, le Province, la Direzione Regionale del Lavoro e l'INPS le modalità di inoltro delle domande rispettivamente giacenti, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro.

1.2. Trattamento delle domande di cui al precedente punto 1.1.

- 1.2.1. A seguito delle domande acquisite dalla Regione secondo quanto indicato al precedente punto 1.1.3., la Regione emette provvedimenti autorizzativi del trattamento di CIG in deroga con decorrenza dalla data prevista nell'accordo e/o nei verbali di esame congiunto e validazione fino alla data del 30 giugno 2009 o alla data eventualmente precedente se richiesta.
- 1.2.2. I datori di lavoro che intendono richiedere la continuazione dell'intervento della CIG in deroga oltre tale data presentano una nuova domanda secondo quanto previsto dal presente accordo quadro.

1.3. Residui relativi agli anni precedenti

- 1.3.1. Le somme residue rispetto agli impegni assunti sui decreti interministeriali n. 41612/2007, n. 43297/2008, n. 43979/2008 sono da considerarsi nella disponibilità delle risorse per gli ammortizzatori in deroga di cui al presente accordo quadro; pertanto esse saranno utilizzate nel rispetto delle regole per l'accesso stabilite nel presente accordo quadro.

2. Mobilità in deroga

2.1.1. I lavoratori che si trovino nella condizione di cui al punto 7 del presente Accordo Quadro e che abbiano concluso il proprio contratto in data antecedente la firma dello stesso e successiva al 28 febbraio 2009 presentano la domanda entro 68 giorni dalla firma del presente Accordo Quadro. In tal caso il trattamento cui abbiano diritto è erogato con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto.

3. Trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Indennità Equivalente)

3.1.1. I lavoratori che si trovino nella condizione di cui al punto 8. del presente Accordo Quadro e siano stati licenziati in data antecedente la firma dello stesso e successiva al 28 febbraio 2009 presentano la domanda entro 68 giorni dalla firma del presente Accordo Quadro. In tal caso il trattamento cui abbiano diritto è erogato con decorrenza dalla data del licenziamento.

4. Eventuali situazioni relative a periodi antecedenti la firma del presente accordo quadro non espressamente trattate nel presente allegato C, saranno discusse nella Sottocommissione mobilità/ammortizzatori in deroga al fine di individuare, caso per caso, le soluzioni più idonee.